STATUTO

Articolo 1. Denominazione.

La società, di natura consortile per azioni, è denominata "OGR-CRTs.c.p.a." senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2. Sede.

La società ha sede legale in Torino (TO).

Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2111 e potrà essere prorogata.

Articolo 4. Oggetto sociale.

La società ha per oggetto sociale la realizzazione, nell'ambito del Piemonte e della Valle d'Aosta, dell'attività di progettazione, produzione e comunicazione culturale negli ambiti delle performing art, della musica, della letteratura, dell'arte contemporanea, della creatività, e del design con la finalità ulteriore di empowerment e inclusione sociale attraverso attività di natura culturale (ad es. teatro sociale e di comunità, progetti espositivi con contenuti interculturali).

La società ha altresì la finalità di promuovere, nell'ambito del Piemonte e della Valle d'Aosta, la ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di creare un attrattore con valenza regionale, sopraregionale e internazionale anche in campo scientifico e tecnologico in cooperazione con il Politecnico di Torino o con altre Università italiane o internazionali, ivi inclusa l'attività di promozione del trasferimento tecnologico alle imprese.

Per il perseguimento di tali finalità la società procederà all'acquisizione del complesso immobiliare denominato ex OGR in Torino ed eventualmente di ulteriori immobili per ivi progettare, ristrutturare gli edifici esistenti e costruirne di nuovi al fine di realizzare gli spazi e le strutture ove dare corso alla propria attività. L'attività potrà essere

realizzata anche mediante convenzioni, accordi, ivi inclusa la locazione o comunque la messa a disposizione onerosa di porzioni degli spazi e delle strutture realizzate, con soggetti che assicurino la realizzazione delle finalità della società, che abbiano finalità congruenti con quelle della società o che, comunque, assicurino l'effettivo utilizzo delle strutture in conformità alle destinazioni principali o accessorie possibili ai sensi delle normativa applicabile.
Nel quadro dello svolgimento delle sue attività la società potrà anche promuovere e sviluppare prodotti editoriali e multimediali.
La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società.
Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

Articolo 5. Capitale sociale.
Il capitale sociale è di euro 115.297.573,00 (centoquindicimilioniduecentonovantasettemilacinquecentosettantatré virgola zero zero), diviso in numero 115.297.573 (centoquindicimilioniduecentonovantasettemilacinquecentosettantatré) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.
La società può acquistare fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche infruttiferi.
E' escluso il diritto di recesso dei soci in caso di proroga di durata della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo quanto infra previsto.

Per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società le azioni non sono trasferibili a terzi. In deroga al divieto di trasferimento le azioni sono comunque liberamente trasferibili tra gli azionisti e a favore di enti pubblici.

Decorso il periodo di non trasferibilità e, comunque, con riferimento ai casi in cui è consentito, il trasferimento di azioni o diritti sulle azioni sarà soggetto alle disposizioni che seguono.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, in caso di aumento o ricostituzione del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., offrire tali azioni o opzioni in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e illustrando tutte le condizioni dell'operazione.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita, alle condizioni indicate nell'offerta.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora l'offerta riguardi la costituzione sulle azioni di diritti reali di godimento o di garanzia, ovvero il trasferimento avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo non in denaro, come ad esempio mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di

azienda, conferimento a capitale, i soci che abbiano esercitato la prelazione dovranno acquistare le azioni ad un prezzo che corrisponderà al patrimonio netto pro quota relativo alla partecipazione oggetto di prelazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea o dall'ultimo progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione. Il medesimo prezzo si applicherà anche ai trasferimenti di azioni a titolo oneroso ove i soci, contestualmente alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, contestino il prezzo indicato nell'offerta. Ai fini di quanto precede in caso di trasferimento di diritti di opzione il prezzo sarà pari ad un centesimo del valore del corrispondente aumento di capitale.
Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni previsto dal presente articolo, le azioni o i diritti di opzione potranno essere trasferiti dall'offerente secondo le modalità indicate nell'offerta ai soci. Qualora le azioni o i diritti di opzione oggetto di offerta non vengano trasferite entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del periodo concesso ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, l'espletamento della procedura di offerta in prelazione cesserà di avere efficacia; pertanto, qualora, decorso tale termine, il socio intenda trasferire a terzi le proprie azioni o diritti di opzione, esso dovrà formulare una nuova offerta agli altri soci in conformità alle condizioni regolamentate dal presente articolo.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al presente articolo e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti le quote, e non potrà trasferirli con effetto verso la società.
Il diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti, non si applica alle ipotesi di trasferimento di azioni o diritti di opzione tra i soci. Il diritto di prelazione non si applica altresì ai trasferimenti da parte dei soci a propri controllanti, a società controllate o controllate dallo stesso controllante, (rientrando nel concetto di controllo anche il controllo indiretto). Peraltro, qualora vi fosse un cambio nel controllo dell'acquirente delle azioni o dei diritti, il socio che abbia alienato le azioni o i diritti sarà obbligato a riacquistare le azioni alienate, o quelle azioni che siano state sottoscritte dall'acquirente a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione alienati.

Articolo 7. Obbligazioni.

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nei modi e nei termini di legge, anche con particolari garanzie, per un importo non superiore a quello consentito dalla applicabili disposizioni di legge.
L'emissione di obbligazioni convertibili può anche essere delegata al Consiglio di Amministrazione a norma di legge.

Articolo 8. Assemblea.
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio e sull'eventuale distribuzione di riserve;
2. nomina e revoca gli amministratori e i sindaci e ne determina il compenso;
3. delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
4. delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9. Convocazione.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.
L'Assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento

recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.
Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 10. Intervento in Assemblea e voto.
Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni e le prescrizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 11. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni

e proclamare i relativi risultati.
Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea o quando il verbale non sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.

Articolo 12. Costituzione e validità delle deliberazioni.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione.
L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea anche fra non soci.
Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per tre, quattro, cinque, secondo il numero di amministratori da eleggere, preventivamente stabilito dall'assemblea.
I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei consiglieri da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso di nomina degli amministratori attraverso le liste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato eletto tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui al voto di lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina o successivamente, può autorizzare gli amministratori ad assumere il ruolo di amministratori o direttori generali in società concorrenti ai sensi dell'art. 2390, I comma, cod.civ..
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 Presidente e Vice Presidente.
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente e può nominare fino a due Vice Presidenti.
Può nominare anche un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 15 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale od in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola ogni mese e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta.
Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di amministrazione
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Della convocazione viene data notizia entro gli stessi termini ai componenti del Collegio Sindacale.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore Generale, se nominato, con funzioni propositive e consultive.

Art. 16 Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. In assenza di convocazione formale è necessaria la presenza della totalità degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio Sindacale.
E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.
Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto da chi preside la seduta e dal Segretario.

Art. 17 Poteri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
Il Consiglio di amministrazione vigila sull'andamento della gestione e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Il consiglio di amministrazione può emettere obbligazioni non convertibili e, ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, può assumere deliberazioni concernenti:
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizione normative;
d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 18 Compensi del Consiglio di Amministrazione.
Il compenso annuale spettante agli Amministratori è determinato dall'Assemblea.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
L'affidamento ad amministratori di incarichi ulteriori, anche professionali, dovrà avvenire a condizioni di mercato e sulla base di una deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Organi Delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri, determinando i relativi poteri.
Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate

Articolo 20. Rappresentanza. Firma sociale.
La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì

all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri nelle materie a loro delegate dal Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

Articolo 21. Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e compensi.

Articolo 22 Comitati.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati consultivi e propositivi formati anche da persone estranee alla Società. Il Consiglio determinerà i componenti, i compiti, e le modalità di funzionamento dei comitati nonché gli eventuali compensi dei componenti.

Art. 23 Collegio Sindacale.
L'Assemblea ordinaria elegge, per la durata di tre esercizi, il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali designa il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone il compenso annuale. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in funzione del loro incarico.
Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente; la presidenza del collegio sindacale spetta al primo sindaco effettivo tratto da questa lista;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

elencati, un membro effettivo e un membro supplente.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui al voto di lista , l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
I Sindaci sono sempre rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
L'Assemblea, ricorrendone i presupposti di legge e con delibera unanime, può deliberare di nominare, in luogo del collegio, un unico sindaco che dovrà essere un revisore legale iscritto all'apposito registro.

Art. 24 Revisione Legale dei Conti
La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel medesimo registro.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 25. Bilancio e utili.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.

Articolo 26 Liquidazione della società - liquidazione della partecipazione.
La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.
Ai soci spetta, anche in caso di recesso, il solo rimborso del capitale nominale sottoscritto.
Eseguito questo rimborso, in caso di liquidazione l'attivo residuo è devoluto a soggetti che perseguano finalità analoghe a quelle della società, con preferenza, rispetto ai terzi, agli azionisti che abbiano tale caratteristica; nel caso di più azionisti con tale caratteristica la ripartizione avviene in proporzione all'entità delle rispettive partecipazioni alla società.

Art. 27. Domicilio degli azionisti.
Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 28 Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 28.5.2021
F.ti: Fulvio GIANARIA
Andrea GANELLI